



COMUNE DI ANNONE VENETO
 Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 33 del 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

L'anno **2020** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **19:30**, Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, seduta **aperta al pubblico, con ingresso contingentato**, compatibilmente con le norme vigenti in materia di distanziamento, in osservanza del divieto previsto dall'art. 1, comma 8, primo periodo del D.L. n. 33/2020 convertito in Legge 14/07/2020 n. 74.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI	DE BORTOLI GIACOMO	SI
BONDI NICOLETTA	SI	MARCOLIN GILBERTO	NO
GIANOTTO LINO	SI	DE CARLO ANDREA	NO
RONZINI ALESSANDRA	SI	DI GRAZIA LUCA	NO
BIANCO RENATO	SI	CUZZOLIN SARA	SI
DORETTO ALESSANDRO	SI	TOFFOLON ADA	SI
PENON GIANCARLO	SI		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori i signori:
 GIANOTTO LINO, PENON GIANCARLO, CUZZOLIN SARA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Stefano Roca.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Sintesi della discussione:

Il Sindaco **Victor Luvison** passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno illustrando sinteticamente i contenuti del documento come da dichiarazione che si allega sub 1).

Esaurito l'intervento introduttivo dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere Comunale **Ada Toffolon** che ha domandato di essere ammesso ad intervenire. Quest'ultima annuncia l'astensione del gruppo consiliare di appartenenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28*

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".*

Dato atto che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

"l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visto l'art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), il quale ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Riscontrato quindi che da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si trasferisce, in automatico, nel termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali;

Considerato inoltre che:

- L'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *"in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre"*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- il comma 777, lettera b), dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, in materia di IMU, i comuni possono con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Fra le "situazioni particolari", è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;
- la *Ris. n. 5/DF dell'8 giugno 2020* del Dipartimento delle Finanze del MEF fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali (ed in particolare dell'IMU) di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà; tale possibilità può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva;

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Rilevato che la riscossione dei tributi locali non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dall'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto, l'ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento;

Dato atto che che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 poiché dispone che "*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

a) ...;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari";

Ritenuto quindi che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

Valutato quindi opportuno confermare in generale il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 nel 16.06.2020, prevedendo il differimento del termine di pagamento della prima rata IMU 2020 al 30.09.2020, con riferimento esclusivo alle entrate di spettanza comunale e non anche a quelle di competenza statale (che per loro natura sono sottratte all'ambito di intervento della potestà regolamentare comunale in materia tributaria) , senza applicazione di sanzioni e interessi, esclusivamente per le situazioni particolari riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del nuovo regolamento dell'IMU;

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la presente proposta che riporta il seguente esito:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Ada Toffolon e Sara Cuzzolin)

Con la votazione di cui sopra,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", composto da n° 31 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento **avrà efficacia dal 1° gennaio 2020**, vista la sua approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
4. di confermare in generale il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 nel 16.06.2020, prevedendo il differimento del termine di pagamento della prima rata IMU 2020 al 30.09.2020, con riferimento esclusivo alle entrate di spettanza comunale e non anche a quelle di competenza statale (che per loro natura sono sottratte all'ambito di intervento della potestà regolamentare comunale in materia tributaria) , senza applicazione di sanzioni e interessi, esclusivamente per le situazioni particolari riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli 8 e astenuti 2 (Toffolon e Cuzzolin),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Victor Luvison

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Roca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2020 al 11/11/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 27/10/2020

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/11/2020 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 27/10/2020 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda
